

È tratto dai registri esistenti nella Cancelleria del Tribunale Civile di Cassino

Umberto 1^o

Per grazia di Dio e volontà della Nazione
Re d'Italia

Udienza del 1^o Febbraio 1884

dal Sig. del Civil Tribunale di Cassino ha resa la seguente sentenza
Umberto 1^o

Per grazia di Dio e volontà della Nazione
Re d'Italia

Nella causa Civile sommaria in l'esame iscritta a ruolo
di spedizione N^o 7406

tra l'Intendente di finanza di Caserta rappresentato dall'Intendente Car. Savino de' Casertani e l'Attivante in Cassino nello studio del legale Procuratore Sig. Francesco de' Seta, dal quale è difesa con l'assistenza del delegato Procuratore Sig. Gian
Giobanni d'Antonio

Contro

il Sig. Luigi Camillo fu Jacinto, Antonio Genofili fu Luigi
Mio, Agostino Maffa fu Francesco, Antonio Croiano di Villi
che Angela, Carlo Pucchi fu Francesco, Arcobaldo Sabucci fu
Emilio, Achille Maffa di Luigi, Luigi Maffa di Donato, e
Melfano Maffa di Luigi

Contro propri domini in Comune Val di Comino, quali componenti la soppressa Collegiata di dette Comuni sotto il titolo

lo di S. Maria ed. Marcello, concernenti cartunacci
Chiamato la causa alla suddetta udienza del 17^{to} di il
suddetto procuratore comparso ha concluso -

Per l'Intendenza di finanza
che preccia al finit' par fu inammissibile tutto alle domande spie-
gate con l'atto del di 6^{to} di Bre 82 e per lo effetto
1^o di fissare un termine breve ed improrogabile, nel quale spie-
larvenuti sieno tenuta a mostra degli art. 1^o 2^o 3^o 4^o 5^o 6^o 7^o 8^o 9^o 10^o 11^o 12^o 13^o 14^o 15^o 16^o 17^o 18^o 19^o 20^o 21^o 22^o 23^o 24^o 25^o 26^o 27^o 28^o 29^o 30^o 31^o 32^o 33^o 34^o 35^o 36^o 37^o 38^o 39^o 40^o 41^o 42^o 43^o 44^o 45^o 46^o 47^o 48^o 49^o 50^o 51^o 52^o 53^o 54^o 55^o 56^o 57^o 58^o 59^o 60^o 61^o 62^o 63^o 64^o 65^o 66^o 67^o 68^o 69^o 70^o 71^o 72^o 73^o 74^o 75^o 76^o 77^o 78^o 79^o 80^o 81^o 82^o 83^o 84^o 85^o 86^o 87^o 88^o 89^o 90^o 91^o 92^o 93^o 94^o 95^o 96^o 97^o 98^o 99^o 100^o
to del la di Bre Parte di presentare e depositare nella Can-
celleria dello stesso l'ist' il conto dei frutti percepiti da
tutti i fondi appartenenti alla detta chiesa sopra padri
S. Maria ed. Marcello di S. Donato Val di Cornino, ai ter-
mini del giudicato -

2^o di quella che l'istante Amministrazione per mezzo del suo le-
gittimo rappresentante a determinare anche con giura-
nt' la somma dovuta, ove spiccati non saranno per af-
temperare nel termine che sarà assegnato alla redazione
del conto nei modi di legge -

3^o di condannare a restituire e consegnare alla istante Am-
ministrazione tutti i titoli ed ogni altro riguardante i detti
beni, e ceppiti in un termine brevissimo ed a rigore, sotto
la penale di 1000 per il semplice ritardo, essendo indispen-
sabile per l'Amministrazione dei beni medesimi, nonchè dei
danni ed interessi, che per la mancanza di detti titoli,
possono derivare alla istante -

Si dimiua la sent^a di clausola provisionale non ostante
l'opposizione ad appello,

Si condanna li alle spese, e compenso di avvocato,
soli ogni altro dritto, ragione, ed azione, senza pregiudi-
zio alcuno,

Questioni

1^a Vuole essere accolta la domanda in esame in continuacia dei
convenuti? - 2^a Che per le spese e per la clausola?

Sulla 1^a e 2^a

Considerato che questo Collegio con sent^a del 17^{to} febbrajo 81
giò 81 nel dichiarare e approvare una norma della legge 18 Agosto 67
il Capitolo della Chiesa Collegiata di S. Donato Val di Ramino,
enel disporre il rilascio dei beni a favore del Demanio dello
Stato, condannò al presi in rappresentanza del medesimo
Capitolo al rendiconto dei frutti dagli indebitanti percepiti
su detti beni, dal dì in cui si registrarono, a rilasciarne
il possesso fino all'effettiva consegna,

Tale sent^a denunziata in appello e ora proposta in cosa giu-
dicata per la rinunzia che del loro gravame fecero i rap-
presentanti del Capitolo.

Considerato che con libello delle D. D. 82 l'Amministrazione De-
maniale, mettendo in fatto che, sebbene avesse ottenuta
l'ammissione dei beni nel possesso fino dal 25 Aprile 82, non
dimeno non era stato possibile venire a capo del ren-
diconto dei frutti disposto dal Collegio per assitanza dei

Man

componenti il rispettivo Capitolo della Collegiata di S. Donato Val
di Comino, per lo che fosse mestieri di adire un altro l'autorità
giudiziarìa, ha convenuto costoro in giudizio perche' sieno
condannati a rendere in un breve ed improrogabile termine
il conto dei frutti percepiti dai beni che si appartengono
non già all'ente ora soppresso, ed in detto facultare il
rappresentante di quest'ente l'Amministrazione, a deter-
minare con giuramento le somme dovute, non che a conse-
gnare i titoli e documenti riguardanti i beni stessi, la qua-
le consegna mancando, condannare al presi, i Canonici
e suddetti alla penale di sc. 6000 per semplice ritardo.
Considerato che la domanda in esame presentata giusta
ed ubi perciò accogliere, perche' il giudicato in base del qua-
le il Demando ha fatto suoi i beni del Capitolo soppresso,
sub verbo signander, condannò i Canonici che lo rappre-
sentavano, al rendimento delle rendite da costoro perce-
pite, nè è da presumere che egli ne persegua più reso quel
conto quanto nulla hanno opposto, contro l'istanza
dell'Amministrazione Demandante, che anzi essendosi
resi contumaci, hanno evidentemente dimostrato con
ciò di non aver alcun che ad opporre contro la
domanda medesima.

che accoglicendosi perciò la rammentata istanza, è
giusto prefiggere un termine entro il quale debba
essere dato il conto, decorso in vano il quale potrà poi

L'Amministrazione Demaniale, ai termini di legge, deter-
minare, a mezzo di dichiarazioni giurate del suo legale rappre-
sentante, le somme dovute all'ente soppresso, e per-
cipito dai Canonici del Capitolo della Chiesa di S. Ma-
riano, cui quali incombere, eziandio, come conseguenza
del conto da rendere, di consegnare al Demanio, an-
che nel termine da prefissarsi, i documenti ed i titoli
relativi ai beni del detto Demanio stesso se
imprescritti.

Chè si può respingere la domanda sopra per quan-
to concerne la istanza penale, perche' tenute le leggi li-
berali di R. non contengono disposizioni al riguardo, per
le quali il Magistrato sia tenuto a somministrare
sanzioni penali, nel ipotesi contemplata dall'Art. 170
del Proc. in cui si fonda l'attuale perche' il
detto Art. 170 si occupa soltanto del caso in cui
un proce, richiesto, non restituisca i documenti a lui af-
fidati per causa del proprio ministero, e trattandosi
di disposizioni puramente restrittive, non è dato ad alcu-
no di applicare queste a casi ben diversi da quelli
contemplati e previsti.

Considerato che, accogliendosi la domanda in esame,
le spese del giudizio, come accorpione della soccum-
benza vanno a carico dei Canonici competenti
la soppressa Chiesa di S. Maria ed, Marcello di S. S.

nato Val di Comino.

Considerato che la clausola di provvisoria esecuzione può legittimamente impartirsi, fondandosi la domanda in giudicato.

Per tali motivi

Il Tribunale, in caso il solo procuratore dell'istante pretendi di finanza di Caserta, pronunciando in contumacia de' convenuti sacerdoti, Luigi Camillo fu Jacinto, Antonio Gentilucci fu Legato, Agostino Motta fu Francesco, Antonio Corsiano di Michelangelo, Carlo Ciccio fu Francesco, Ureole Salomeo fu Emilio, Achille Motta di Luigi, Luigi Muro di Donato e Mepano Motta di Luigi, tutti nella qualità di componenti la soppressa Collegiata di S. Maria e S. Marcello in S. Donato Val di Comino, sulla domanda di episcopale sentenza nell'atto del 6. Bre. 82, in fatto, e per lo effetto condanna gli convenuti nella qualità anzidetta di presentare nella Cancelleria di questo Tribunale, nell'improrogabile termine di giorni otto dalla notificazione della presente, il conto delle rendite ed esiti percepite da tutti i fondi appartenenti alla soppressa Chiesa di S. Maria e S. Marcello di quel Comune, ai termini del giudicato del 17. Maggio 81; nonché a consegnare all'Amministrazione istante nel anzidetto termine tutti i titoli e documenti relativi a' beni. per difetto de' che faculta più darà l'Amministrazione.

ristraz medesima a lefeminare per mezzo del suo le-
gale rappresentante e con giuramento, le somme
dovute dai convenuti per la sua propria causa,
Si condanni infine alle spese del presente giudizio in
favore dell'oposto di garanzia da farsi dal giudi-
ce esecutore che resta all'uopo delegato,
Ordina che la presente si esegua non ostante appel-
lo e intimazioni contrarie dall'uscire di No-
signor Marone

Decisa li 19. Feb. 1884 nella Camera del Consiglio della 1^a
Sezione del Tribunale Civile di Capri da sig. Raffae-
le de Nigri giudice funzionante da Presidente Gi-
lomeno Mobilio e Luigi Perraioli giudici e sotto-
scritta li 19 detto - firmati: Raffaele de Nigri esecutore
Gilomeno Mobilio e Luigi Perraioli - Pasquale del Gioio
Vice Cancelliere - Publ. li 19 Feb. 84 - firmato: del Gioio - Pe-
per li 19 Feb. 1884 a Capri nella Canc. di questo Trib. Civ. al N. 127
del Reg. Gen. Cronologico - firmato: G. Caravaggio - Art. 2047
N. 11 Camp. Civile - firmato: G. Casone - Art. 1508 del Camp.
N. 16 - Registrato a Capri li 27 febbraio 1884. Vol. 10
Mad. E. a debito lire sei - M. Priore - Petrella
Comandiamo a tutti gli Uscieri che ne siano
richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad
esecuzione la presente al Pubblico Ministero
di darvi assistenza a tutti i comandanti

ove sono riscontrato e ripente all'uo
po destrinato. Ho intimato per l'oggi
protesta di guerra di detto, ragione ed
azione di essa, tante persone competenti
e nel luogo più ampio di legge, la cui
in testa riportata sentenza emessa dal
tribunale civile suddetto in data del dì 14
febbraio ultimo e pubblicata all'udien
za del 19 detto, negli in banno al
N. 76, ai Signori Luigi Casullo fu
Giacinto, Antonio Gentilucci fu Egidio, Giu
stino Maria fu Francesco, Antonio Croia
no di Altamura, Carlo Quindici fu
Francesco, Ernesto Salvucci fu Ernesto, U
delle Maria di Surici, Surici Bruno
di Donato e Stefano Maria di Surici,
tutti nella qualità come dagli atti, pro
prietari di detto nel comune di S. Donato
del di Caserta, affinché ne abbiano
preca e legale conoscenza per tutte le
conseguenze di detto che ne deriva
e loro Capri non meno della
suddetta sentenza perite dal portava
reale Signor de' feo ed autenticate dal
Cancelliere del Tribunale di Caserta.

die dell'atto presente da me scritto, cal
 laquante e firmate le ho laquante nei
 Douardelli di epri hysori Augzi basch
 lo. Antonio Gauthier, Antonio Maria
 Antonio Trojano, Carlo Cardini Er
 ale Savini, Bistella Maria Augzi
 Augusto e Stefano Maria come gra
 e con equate p. eratamente a perso
 ne loro famulieri, come hau detto
 epere e rapaci di rreverde - fuis
 fra carta azzt, L 37:60 - sent
 tura al part lire 14:40 - portivo re
 gent, L 6:88 - sent, l'atto e copie
 L 6:00 - trasporto dell: 28 lire 2:80
 totale lire quarantunove e ventiqui
 quarantabique

Antonio Maria

An.
 A S.
 Cap.
 D.